




Regione Lombardia

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TORRENTE GOTTARDO NEI COMUNI DI CUVEGLIO E DUNO (VA) TRAMITE TAGLIO PIANTE E RIMOZIONE VEGETAZIONE IN ALVEO

Progetto finanziato con Dgr 3966/2025 e Decreto n. 4709 del 04/04/2025

CUP E37G25000110002



I. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO

Progettista:
Mattia Zaninetti

Collaboratore Tecnico:
Ottaviano Matiz

Responsabile Unico di Progetto
Mauro Visconti

Varese, Maggio 2025

Rep. n. _____ del _____

CONTRATTO DI APPALTO

PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INERENTI

CUP _____ **- CIG** _____

Tra:

Regione Lombardia, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale 80050050154 e Partita IVA 12874720159, di seguito denominata Stazione Appaltante e rappresentata da XXX, nato a XXX il XXX e residente in XXX, Via XXX, codice fiscale XXX, in qualità di Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Insubria, ai sensi della D.G.R. n. XII/628 del 13.07.2023, autorizzato alla stipula dei contratti ai sensi della legge regionale 20/2008

e

NOME IMPRESA, con sede legale in XXX, Via XXX, codice fiscale XXX e Partita I.V.A. XXX, di seguito denominata Appaltatore, rappresentata da XXX, nato a XXX il XXX e residente in XXX, Via XXX, codice fiscale XXX, in qualità di legale rappresentante/procuratore, giusta procura ...

PREMESSO che:

- la D.G.R. 3966 del 24 febbraio 2025 "Approvazione delle disposizioni per la programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria sui corsi d'acqua del reticolo principale di competenza regionale" stabilisce, fra l'altro, che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Dirigente UTR competente;
- il decreto del Dirigente dell'UTR Insubria n. _____ del _____ ha

approvato il progetto esecutivo / fattibilità tecnico-economica dei lavori di manutenzione ordinaria _____, che comprende, in schema, il presente contratto.

- il decreto a contrarre del Dirigente dell'UTR Insubria n. _____ del _____ ha individuato l'oggetto dell'intervento, l'importo previsto dei lavori e le modalità di affidamento prescelte, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e della D.G.R. 3966/2025;

- il decreto del Dirigente dell'UTR Insubria n. _____ del _____, a seguito di espletamento di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, mediante piattaforma di e-procurement SINTEL, ha affidato i lavori di manutenzione ordinaria _____ all'Impresa _____, con sede legale in _____, codice fiscale _____ e Partita IVA _____, che ha offerto il ribasso del _____%, sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta pari a Euro XXX (di cui costi della manodopera pari ad Euro XXX) e quindi un prezzo al netto del ribasso d'asta di Euro XXX, oltre a Euro XXX quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per un importo contrattuale pari a Euro XXX, oltre IVA al 22%;

- il contratto è stipulato interamente a corpo;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto è _____;

- il Codice Identificativo Gara (CIG) è _____;

- il Sig. _____ dichiara non essere intervenuta a

tutt'oggi alcuna revoca od altra causa modificativa od estintiva dei poteri a lui conferiti, con ciò confermandone piena validità ed efficacia ai fini della propria legittimazione e rappresentanza nel presente atto;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, mentre espressamente e spontaneamente confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente Atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto di lavori di manutenzione ordinaria DEL TORRENTE GOTTARDO NEI COMUNI DI CUVEGLIO E DUNO (VA) TRAMITE TAGLIO PIANTE E RIMOZIONE VEGETAZIONE IN ALVEO

ART. 2 – DISPOSIZIONI REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso dalla Stazione Appaltante ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- lettera di invito;

- capitolato speciale d'appalto;

- computo metrico estimativo e Quadro economico;

- elaborati di progetto;

- piano operativo di sicurezza

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti, anche se a questo materialmente non allegati.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO – TERMINI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in Euro (...../centesimi) oltre IVA, così determinato: Euro XXX quale importo ridotto in conseguenza dell'offerta ribasso del XX% (di cui Euro per manodopera), a cui si sommano Euro XXX quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel Capitolato Speciale di Appalto (CSA in seguito).

ART. 4 – VARIAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

Per la revisione dei prezzi contrattuali si demanda alla normativa vigente (art. 60, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.), nonché a quanto esplicitamente riportato nel CSA.

ART. 5 – GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., garanzia fideiussoria n., rilasciata in data da Agenzia di, documento conservato agli atti.

In ottemperanza a quanto previsto dalla lettera di invito e dal CSA,

l'Appaltatore ha prodotto polizza di assicurazione rilasciata in data da Agenzia di, conservata agli atti, che copre i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per l'importo del contratto stesso; la polizza assicura la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per Euro 500.000,00.

L'Appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

ART. 6 – DURATA - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLA PRESTAZIONE – PENALI – TERMINI PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/ VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA PRESTAZIONE – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I lavori di cui al presente contratto dovranno essere ultimati entro _____ (_____) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione della prestazione e la disciplina sulla sospensione dell'esecuzione del contratto sono indicate dettagliatamente nel CSA.

L'esecuzione del contratto potrà avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che - in casi di urgenza - la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata (artt. 17 e 50 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.).

ART. 7 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI

LAVORATORI DIPENDENTI

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il C.C.N.L. indicato nell'offerta economica, e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 119, comma 7 del medesimo D.lgs.

ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119, comma 1 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 9 – SUBAPPALTO (*qualora manifestato in sede di offerta*)

L'Appaltatore ha manifestato in sede di offerta la volontà di subappaltare, nel rispetto delle condizioni stabilite nei documenti di gara ed ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esecuzione dei seguenti lavori e/o prestazioni:

_____.

La Stazione Appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., ferma restando, ai sensi dell'articolo 119, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'inammissibilità del subappalto dell'importo complessivo del contratto,

nonché di quanto prescritto nel capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'Appaltatore.

ART. 10 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, anche relativamente alle imprese affidatarie del subappalto.

L'Appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Art. 11 - PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI REGIONALI E CODICE DI COMPORTAMENTO

Il "Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali", approvato con d.g.r. n. 3599 del 16 dicembre 2024, costituisce parte integrante del

presente contratto anche se non materialmente allegato.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'Appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel "Codice di comportamento per il personale della Giunta Regionale della Regione Lombardia", di cui alla d.g.r. n. XII/2211 del 22 aprile 2024.

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 12 – NORMATIVA E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e nella richiamata documentazione, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel CSA, nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche e opere idrauliche.

ART. 13 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicato - anche in via non esclusiva - alle transazioni riferite al presente contratto di appalto.

Le transazioni verranno eseguite secondo le prescrizioni tutte stabilite dall'art. 3 della citata legge n. 136/2010.

Nel caso in cui dette transazioni vengano eseguite senza avvalersi di un conto corrente bancario o postale, il contratto sarà automaticamente risolto.

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga a comunicare all'UTR le variazioni al

conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 14 – SPESE DI CONTRATTO E IVA

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formale stipulazione del presente contratto, da registrarsi con imposta in misura fissa ai sensi della vigente legge di registro, sono a carico dell'Appaltatore, fatta salva l'IVA, che resta a carico della Stazione Appaltante.

ART. 15 – PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo quanto esplicitamente riportato nel CSA.

I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati entro trenta giorni dalla data di arrivo della fattura elettronica, previa verifica della regolarità del DURC, nonché degli adempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e - per il saldo finale dei lavori - della verifica dell'esito positivo dell'attestazione di congruità, se dovuta.

Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare il CIG, il CUP e gli estremi del provvedimento di impegno.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile e secondo quanto esplicitamente riportato dal CSA.

ART. 17 – RECESSO

La Stazione Appaltante si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dal contratto.

In caso di recesso si applica quanto previsto dall'art. 123 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i..

È fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

ART. 18 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti del presente contratto, sarà competente il foro di Milano. È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 19 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per gli effetti del presente contratto l'Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la propria sede legale.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dati è disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016.

Il Titolare del trattamento dati personali è Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano, nella persona del suo legale rappresentante.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del reg. UE n. 679/2016, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati; la

cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

Letto ed approvato

Data

LA STAZIONE APPALTANTE

REGIONE LOMBARDIA

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE INSUBRIA

XXXX

L'APPALTATORE

XXX

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

XXX



Regione Lombardia

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TORRENTE GOTTARDO NEI COMUNI DI CUVEGLIO E DUNO (VA) TRAMITE TAGLIO PIANTE E RIMOZIONE VEGETAZIONE IN ALVEO

Progetto finanziato con Dgr 3966/2025 e Decreto n. 4709 del 04/04/2025

CUP E37G25000110002



I. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO

Progettista:
Mattia Zaninetti

Collaboratore Tecnico:
Ottaviano Matiz

Responsabile Unico di Progetto
Mauro Visconti

Varese, Maggio 2025



Regione Lombardia

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TORRENTE GOTTARDO NEI COMUNI DI CUVEGLIO E DUNO (VA) TRAMITE TAGLIO PIANTE E RIMOZIONE VEGETAZIONE IN ALVEO

Progetto finanziato con Dgr 3966/2025 e Decreto n. 4709 del 04/04/2025

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DATI APPALTO

CUP	E37G25000110002
Contratto	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TORRENTE GOTTARDO NEI COMUNI DI CUVEGLIO E DUNO (VA) TRAMITE TAGLIO PIANTE E RIMOZIONE VEGETAZIONE IN ALVEO
Importo dei lavori	58.431,27 €
Oneri della Sicurezza	2.337,25 €
TOTALE A BASE D'ASTA	60.768,52 €

PROGETTO REDATTO DA

RUP	<i>Arch. Mauro Visconti</i>
PROGETTISTA	<i>Dott. Mattia Zaninetti</i>
COLLABORATORI	<i>Dott. Ottaviano Matiz</i>
CSE	<i>Dott. Mattia Zaninetti</i>

TITOLO I - DEFINIZIONI AMMINISTRATIVE ED ECONOMICHE DELL'APPALTO

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto
- Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 4 - Documenti e interpretazione del contratto
- Art. 5 - Disposizioni riguardanti l'appalto
- Art. 6 - Fallimento dell'Appaltatore
- Art. 7 - Rappresentante e personale dell'Impresa sui lavori
- Art. 8 - Revisione dei prezzi
- Art. 9 - Assicurazioni
- Art. 10 - Garanzie
- Art. 11 - Tutela del lavoro
- Art. 12 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

CAPO 3 – TERMINI DI ESECUZIONE

- Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
- Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori
- Art. 15 - Proroghe
- Art. 16 - Sospensioni disposte dal Direttore dei Lavori
- Art. 17 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 18 - Contabilità finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione
- Art. 19 Pagamenti
- Art. 20 - Spese contrattuali
- Art. 21 - Cessione del contratto e dei crediti
- Art. 22 - Sanzioni e penali in caso di ritardo e/o inadempienza
- Art. 23- Risoluzione del contratto
- Art. 24 – Recesso

CAPO 5 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 25 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Art. 26 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

Art. 27 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

Art. 28 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento/sostitutivo

Art. 29 - Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Art. 30 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

CAPO 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBAPPALTO

Art. 31 – Subappalto

Art. 32 – Responsabilità in materia di subappalto

Art. 33 - Pagamento dei subappaltatori

TITOLO II – DEFINIZIONE TECNICA DELL'APPALTO

CAPO 1 – PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 34 - Ordine da tenersi nell'avanzamento lavori

Art. 35 - Decespugliamento e disboscamento

Art. 36 - Movimenti terra

TITOLO I - DEFINIZIONI AMMINISTRATIVE ED ECONOMICHE DELL'APPALTO

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria di cui al comma 2.
2. L'intervento previsto consiste in: pulizia alveo **MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TORRENTE GOTTARDO NEI COMUNI DI CUVEGLIO E DUNO (VA) TRAMITE TAGLIO PIANTE E RIMOZIONE VEGETAZIONE IN ALVEO**
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative contenute nel progetto e relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile.
5. L'appaltatore è tenuto a rilevare e fare presenti alla stazione appaltante gli eventuali difetti in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera e la funzionalità della stessa.
6. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della Legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 11, comma 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è stato acquisito il seguente

Codice Unico di Progetto (CUP): E37G25000110002

Art. 2 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo complessivo delle lavorazioni e prestazioni di cui si compone l'intervento è definito nel quadro tecnico economico di progetto sotto riportato:

A.1	Lavori a base d'asta	58.431,27 €
A.1.1.	(di cui costi per la manodopera)	12.558,80 €
A.2.	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	2.337,25 €
A.	TOTALE LAVORI	60.768,52 €
2.1.	IVA (22% di A.)	13.369,07 €
2.2.	Incentivo tecnico di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (2% di A.)	1.168,63 €
2.3.	Spese di gara	35,00 €
2.4.	Imprevisti (massimo 10% di A.)	4.158,78 €
2.5.	Polizze e rischi professionali personale interno per progettazione	500,00 €
B.	SOMME A DISPOSIZIONE	19.231,48 €
	TOTALE (A+B)	80.000,00 €

2. L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 60.768,52, oltre ad Iva di legge nella misura del 22% e nello specifico:

€ 12.558,80 = per costo della manodopera, meramente indicativo stimato dalla stazione appaltante, determinato ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del codice dei contratti, dei quali:

- ❖ Non ribassabile e non giustificabile la sub-quota relativa a "trattamenti salariali minimi inderogabili" (D.Lgs. 36/2023, art. 110, comma 4, lett a), da individuarsi da parte dell'offerente;
- ❖ Ribassabile e giustificabile la sub-quota relativa "ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13" (D.Lgs 36/2023, art. 110, comma 5, lett. d), da individuarsi da parte dell'offerente;

€ 2.337,25 = costi della sicurezza non ribassabili e non giustificabili (D.Lgs. 36/2023, art. 110, comma 4, lett. b);

3. Ai fini del calcolo dell'importo totale dei lavori a base di appalto, si è fatto ricorso al prezzario ufficiale di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Lombardia, edizione 2025, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 4034 del 10.03.2025.
4. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:
CATEGORIA PREVALENTE:
 - categoria OG.13 cl I per € 58.431,27 - Tale categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori;
 - CPV: 45246200-5 Lavori di protezione delle sponde
 - ATECO cod. A 02.2 utilizzo di aree forestali.
5. Il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto del presente affidamento, ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., risulta essere:
 - CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti cod. CNEL A011.
6. L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui sopra, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto: in quest'ultimo caso il RUP procede a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e a verificare, altresì, la congruità dell'offerta qualora l'aggiudicatario abbia ribassato i costi della manodopera rispetto all'importo stabilito dalla stazione appaltante.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente a corpo in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera e delle lavorazioni da eseguirsi, limitate nello spazio e nei luoghi e definite compiutamente nel computo metrico estimativo.
2. I prezzi di cui al computo metrico allegato, al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario, costituiscono prezzi contrattuali.
3. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..
4. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. si procede alla stipulazione del contratto nelle forme della scrittura privata come da allegato schema di contratto.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4 - Documenti e interpretazione del contratto

1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto, anche se non materialmente allegati i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

Il Progetto di manutenzione che comprende seguenti elaborati:

- A** A. Relazione generale;
- B. Piano di manutenzione
- C. Quadro economico;
- D. Cronoprogramma;
- E. Analisi prezzi;
- F. Elenco prezzi unitari;
- G. Computo metrico estimativo;
- H. Quadro incidenza della manodopera;
- I. Schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- J. Elaborati grafici;
- K. Piano di sicurezza e coordinamento.

- B.** il Codice di comportamento di cui alla D.G.R. 2211/2024;
- C.** il Patto di integrità di cui alla D.G.R. 3599/2024.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
 4. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva, tenuto comunque conto del risultato da raggiungere ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 36/2023.

Art. 5 - Disposizioni riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati, l'Appaltatore, anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta, dà atto:
 - di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto e di tutti gli allegati, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi;
 - di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.

Art. 6 - Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvo e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 7 - Rappresentante e personale dell'Impresa sui lavori

1. L'impresa è tenuta a nominare il Direttore di cantiere.
2. L'impresa deve nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e comunicarne il nominativo prima dell'inizio dei lavori di ogni contratto attuativo.
3. L'impresa dovrà mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

4. L'impresa sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

Art. 8 - Revisione dei prezzi

1. I prezzi unitari di aggiudicazione compensano:
 - i costi dei materiali ed ogni spesa, nessuna eccettuata (per fornitura, trasporto, etc.), che venga sostenuta per fornirli pronti all'impiego;
 - i costi di mano d'opera – adeguatamente qualificata in relazione alle lavorazioni – e di idonei mezzi d'opera, ogni spesa per dotare le maestranze medesime di attrezzi ed utensili professionali, nonché per premi di assicurazione sociali, per l'illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno e quant'altro;
 - i noli ed ogni spesa per fornire a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
 - l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte;
 - tutti gli oneri diretti ed indiretti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi.
2. La revisione dei prezzi, sia in aumento che in diminuzione, ai sensi dell'art. 60 del Codice degli appalti, può essere avviata, a seguito di specifica richiesta da parte dell'appaltatore o di comunicazione da parte del RUP, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo. In tal caso, i prezzi contrattuali saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla data di richiesta di revisione, applicando a ciascun prezzo una variazione percentuale pari all'90% del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, laddove si manifestino le condizioni per cui la stazione appaltante ovvero l'appaltatore ritengano di dover richiedere l'adeguamento dei prezzi, richiamate al comma precedente, si rimanda a quanto disposto dall'allegato II.2-bis che disciplina le modalità applicative delle clausole di revisione dei prezzi.
4. La richiesta di revisione prezzi da parte dell'Appaltatore deve essere accompagnata da idonea documentazione a dimostrazione dell'effettiva necessità di adeguamento dei prezzi, nonché l'esatta indicazione in termini percentuali della variazione richiesta in relazione a quanto sopra indicato. Qualora, a seguito di apposita istruttoria, il RUP ravvisi l'effettiva necessità di revisione dei prezzi, tale revisione si applicherà alle lavorazioni eseguite successivamente alla richiesta di revisione inoltrata dall'appaltatore o alla comunicazione del RUP
5. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 9 - Assicurazioni

1. L'appaltatore dovrà stipulare adeguata copertura del rischio mediante assicurazione (C.A.R.) ed R.C.T. L'importo del massimale assicurabile è individuato ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..
2. La copertura assicurativa copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato. La polizza deve inoltre, assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori medesimi il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Art. 10 - Garanzie

1. Ai sensi dell'art. 53 co.4 del D.Lgs. 36/2023 l'appaltatore si impegna a stipulare apposita garanzia definitiva a copertura dell'adempimento della prestazione nella misura del 5% dell'importo contrattuale nelle forme dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici. L'importo non beneficia di riduzioni ed è definito in termine fisso come previsto dal co. 4bis dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.ii..
2. La Stazione appaltante procede allo svincolo della garanzia in seguito all'approvazione della contabilità finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione, notiziando l'appaltatore.

Art. 11 - Tutela del lavoro

1. L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati.
2. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. La stazione appaltante procede all'acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC). A tal fine l'appaltatore è tenuto a fornire, in sede di stipulazione del contratto e in sede esecutiva, informazioni veritiere, tempestive e complete atte a consentire alla stazione appaltante l'ottenimento del già menzionato documento da parte dei soggetti competenti.
4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Art. 12 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
2. In particolare, l'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 della Legge 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità Nazionale Anti Corruzione e il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 Legge 3/2003.
5. L'Appaltatore è tenuto, altresì, ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata

legge. A tal fine, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per il periodo di riferimento, l'elenco di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante.

6. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della Legge 136/2010, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata legge.

CAPO 3 – TERMINI DI ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. La consegna dei lavori avverrà con le modalità indicate all'art. 3 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., senza che l'Impresa possa sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta diversi da quanto offerto e riportato nel contratto. Prima di procedere alla consegna, il Direttore dei Lavori deve attestare lo stato dei luoghi verificando:
 - a. l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b. l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.
2. L'esecuzione dei lavori ha inizio, dopo la stipula del contratto, a seguito di consegna risultante da apposito verbale e da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula, previa convocazione dell'Appaltatore. È facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna anticipata dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. Nel caso in cui si riscontrino differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il Direttore dei Lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
5. La consegna può non avvenire per causa imputabile alla Stazione Appaltante ed in tal caso l'esecutore può chiedere il recesso del contratto. Se l'istanza di recesso viene accolta, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore a quanto calcolato sull'importo netto dell'appalto considerando le percentuali riportate al comma 12 dell'art. 3 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza recesso ed è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e confermare nel registro di contabilità.

6. Avvenuta la consegna, la Stazione Appaltante può sospendere i lavori per ragioni non di forza maggiore, purché la sospensione non si protragga per più di 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto; allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa imputabile alla Stazione Appaltante.
7. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede alla compilazione, in contraddittorio con l'Appaltatore, di un verbale di consegna parziale dei lavori. L'Appaltatore presenta, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Qualora le cause di indisponibilità permangano anche dopo che sono stati realizzati i lavori previsti dal programma, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori di cui al successivo comma 6. Nel caso di consegna anticipata, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.
8. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori:
 - a. La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta. Egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
 - b. La documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e segnatamente:
 - l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;
 - il documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
 - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008.
 - c. Una dichiarazione attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.
 - d. La nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario.
 - e. Il (I) Nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
 - f. Gli attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/2008.
 - g. L'elenco dei lavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata.
 - h. La copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto.
 - i. La copia della documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all'obbligo di comunicare al Centro per l'impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione
9. Tali adempimenti devono essere assolti:
 - a. dalla singola impresa aggiudicataria;

- b. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese;
 - c. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - d. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - e. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
10. L'aggiudicatario deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente
11. L'obbligo di trasmissione di cui al precedente comma 7 del presente articolo si considera adempiuto anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano Operativo di Sicurezza.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 60 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto dalla Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'esecuzione di singole lavorazioni.

Art. 15 - Proroghe

1. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al precedente articolo 15, può chiedere una proroga presentando apposita richiesta motivata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 15.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 15 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 15, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al Direttore dei Lavori, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 15, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16 - Sospensioni disposte dal Direttore dei Lavori

1. Per l'applicazione della sospensione lavori si procede ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023, previa redazione del relativo verbale di sospensione da parte del Direttore Lavori. La sospensione dei lavori comporta la conseguente proroga del termine di ultimazione dei lavori, salvo diverso accordo fra la Stazione appaltante e l'appaltatore.
2. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale. Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili.
3. Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al Responsabile di Progetto, con indicazione specifica dei macchinari e delle attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.
4. I comportamenti dell'appaltatore o l'eventuale grave ritardo dell'appaltatore sui termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, accertati dal Direttore Lavori, sono cause di risoluzione che concretano grave inadempimento delle obbligazioni di contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori. In tali situazioni è prevista la risoluzione del contratto da attivarsi secondo le modalità dell'art. 122 e del relativo Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023.
5. In ogni caso, l'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante conseguenti la risoluzione del contratto.

Art. 17 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - f. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore, né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h. le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile del procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i. le sospensioni disposte, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria nonché in caso di gravi e

reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate, in attesa dell'emanazione di apposito Decreto Ministeriale, nell'allegato I del D.Lgs. 81/2008.

2. Non costituiscono, altresì, motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 16 o di sospensione dei lavori di cui all'articolo 17.

CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 18 - Contabilità finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione

1. La contabilità dei lavori del contratto avverrà "a corpo" e sarà eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo è determinato dal computo metrico allegato, al netto del ribasso contrattuale.
2. Al termine dei lavori attestati dal Direttore Lavori con apposito verbale, il Responsabile Unico del Progetto e il Direttore Lavori procedono alla redazione del Certificato di regolare esecuzione secondo le modalità e i termini di cui all'art. 50 co. 7 del D.Lgs. 36/2023.
3. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori, l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di regolare esecuzione non potrà essere rilasciato prima che l'appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla già menzionata operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.

Art. 19 Pagamenti

1. Nell'esecuzione del presente appalto, in caso di anticipazioni, si applicano i termini e gli importi previsti nell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per l'erogazione dei corrispettivi.
2. Il pagamento potrà essere effettuato secondo i seguenti stati di avanzamento lavori (SAL), laddove richiesti dall'appaltatore:
 - **60%** al raggiungimento del 60%;
 - **Saldo finale** previa verifica e collaudo.Overo con un'unica rata finale **a saldo** previa verifica e collaudo.
3. Dell'avvenuto raggiungimento della scadenza del SAL deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento. L'appaltatore emette il relativo documento fiscale (fattura), successivamente alla comunicazione dell'avvenuta emissione del certificato di pagamento, sulla base dei dati in esso riportati.

Pagamento a saldo

1. Il conto finale dei lavori, redatto ai sensi dell'art. 12, comma 1 lett. e, dell'All. II-14 del D.Lgs. 36/2023, è redatto dal direttore Lavori entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Nel conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di certificazione della regolare esecuzione.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore entro il termine di 60 giorni notificato dal RUP. Se l'Appaltatore non firma il conto finale entro il termine indicato o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale sarà

considerato dalla stazione appaltante integralmente e definitivamente accettato dall'Appaltatore. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 25, comma 1, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.
4. La garanzia fideiussoria, di cui al precedente comma 3, deve essere stipulata alle seguenti condizioni:
 - l'importo garantito deve essere almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;
 - la garanzia deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
 - la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta ed accettata, ovvero prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
6. A fine lavori, dopo l'emissione del relativo certificato, viene rilasciato l'ultimo stato di avanzamento lavori, a prescindere dal limite temporale disposto per gli altri stati di avanzamento
7. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. L'importo finale dei lavori da pagarsi, al netto degli eventuali SAL programmati, è quantificato sulla base del conto finale dei lavori e della documentazione approvata dal Responsabile Unico del Progetto con proprio Decreto. La Stazione appaltante comunica all'appaltatore i dati necessari per procedere alla fatturazione dei corrispettivi.
9. Il pagamento della fattura è effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità del DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori se presenti, nonché degli adempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e della verifica dell'esito positivo dell'attestazione di congruità se dovuta.
10. In caso di inadempimento per il versamento delle retribuzioni ai lavoratori, la Stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 11 ultimo periodo del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori se presenti.

Art. 20 - Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

2. Come previsto dall'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dall'Allegato I.4 l'appaltatore provvede al versamento dell'imposta di bollo, se dovuta, al momento della sottoscrizione del contratto in misura pari a **€ 40,00**.
3. L'imposta è versata con le modalità telematiche di versamento stabilite con provvedimento n. 240013 del 28.06.2023 del direttore dell'Agenzia delle Entrate e risoluzione n. 37/E del 28.06.2023.

Art. 21 - Cessione del contratto e dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. La cessione del credito a terzi è consentita nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dal comma 12 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 22 - Sanzioni e penali in caso di ritardo e/o inadempienza

1. Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del d.lgs. 36/2023, in caso di irregolarità o inadempienze contrattuali la Stazione Appaltante procederà all'applicazione di penali previa contestazione degli addebiti per iscritto a mezzo pec, o raccomandata con avviso di ricevimento con la concessione di un termine massimo di 10 giorni dal ricevimento, per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
2. La penale è determinata nella misura giornaliera **1,5 per mille** dell'importo netto contrattuale di ciascun contratto attuativo, nelle seguenti ipotesi:
 - mancata, incompleta o carente esecuzione delle prestazioni richieste;
 - inosservanza degli interventi e delle modalità operative indicate presente capitolato;
 - ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini contrattualmente previsti; ferma restando l'applicazione della penale pecuniaria innanzi indicata, la stazione appaltante si riserva, inoltre la facoltà di provvedere agli interventi in questione mediante altra impresa ritenuta idonea in danno all'operatore economico inadempiente.
3. Qualora l'ammontare delle penali a qualsiasi titolo comminate nel corso del rapporto contrattuale dovesse superare il 10% dell'importo netto complessivo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, di incamerare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva all'uopo costituita per il contratto medesimo e di avvalersi di altra impresa ritenuta idonea per l'esecuzione delle prestazioni di che trattasi, a spese ed in danno dell'operatore economico inadempiente.
4. Viene, in ogni caso, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti da Regione nel caso del mancato rispetto degli obblighi contrattuali.
5. In caso di applicazione di penali, la stazione appaltante avrà facoltà di procedere all'escussione proporzionale della garanzia fideiussoria depositata a titolo di cauzione definitiva, fatto salvo l'obbligo dell'Appaltatore di reintegrare la somma garantita entro e non oltre 10 giorni dall'intervenuta escussione.
6. Le penalità potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata.
7. Non si dà luogo all'applicazione di penali, qualora circostanze particolari, accertate ed attestate dal Responsabile del procedimento, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni, ovvero in tutti i casi in cui sia il Responsabile del procedimento ad ordinare la sospensione dell'esecuzione.
8. Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di esecuzione, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione, calcolato nella misura del 1,0 per mille dell'importo contrattuale netto, per ogni giorno naturale e consecutivo di anticipo rispetto al termine di esecuzione. L'ammontare del premio di accelerazione non può comunque essere superiore al 20% dell'ammontare della voce imprevisti del Quadro Economico e nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte ex art. 126 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Art. 23 - Risoluzione del contratto

1. Oltre che nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente contratto, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 94 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
 - perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara e per la stipulazione del contratto;
 - quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'Esecutore, del divieto di subappalto e delle ingiunzioni fattegli;
 - ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione delle prestazioni;
 - non rispondenza dei mezzi utilizzati alle finalità del servizio;
 - nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui a D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - mancata costituzione o reintegrazione del deposito cauzionale;
 - ripetute inadempienze, che regolarmente contestate, abbiano determinato un importo complessivo delle penali superiore al 10 per cento dell'importo netto contrattuale;
 - cessione anche parziale del contratto;
 - mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.
3. All'Impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale per le prestazioni regolarmente eseguite prima della risoluzione.
4. L'Appaltatore inadempiente è tenuto alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuta aggiudicazione a terzi dell'appalto. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all'Ente per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto.
5. Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione sono posti a carico dell'inadempiente e sono corrisposti all'Ente a mezzo di escussione della garanzia definitiva fino alla capienza della somma garantita ed a mezzo di trattenute sulle fatture per la parte eccedente, senza necessità di ulteriori avvisi, o mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell'Ente.

Art. 24 – Recesso

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto, mediante pagamento delle prestazioni eseguite, sulla base di uno stato di avanzamento lavori.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 25 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. L'Appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008, deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto, la documentazione precedentemente richiamata all'art. 13;
2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, nonché:

- a. una dichiarazione di accettazione del PSC di cui al successivo art. 35, laddove presente, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'art. 36;
 - b. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'art. 37.
3. L'operatore economico assicura il possesso della patente in materia di "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti" di cui all'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e dei punti necessari per l'affidamento delle commesse pubbliche di cui ai co.5 e ss. del medesimo articolo.

Art. 26 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. L'Appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve:
 - a. osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b. rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.Lgs. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c. verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d. osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio "incident and injury free".
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto rispetto a quanto stabilito all'art. 33 oppure agli artt. 35, 36, 37 o 38.

Art. 27 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza, nei casi previsti, e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza.
2. L'obbligo sancito al comma 1 è altresì esteso:
 - a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
 - b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
3. Il periodo temporale necessario per adempiere al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione. Inoltre, nelle more degli stessi adempimenti, se i lavori non possono iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'art. 14 e se i lavori non possono utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi dell'art 17.

Art. 28 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento/sostitutivo

1. L'Appaltatore può proporre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più motivate modificazioni o integrazioni al PSC, nei seguenti casi:

- a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente sull'accoglimento o il rigetto delle proposte di cui al comma 1, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
 3. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera a), si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
 4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera b), si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, altrimenti si intendono rigettate.
 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 29 - Piano Operativo di Sicurezza (POS)

1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV del medesimo decreto, si riferisce allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore.
3. L'Appaltatore è tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad acquisirne i POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.
4. Il POS, ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, non è necessario per gli operatori che effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del citato D.Lgs. 81/2008.
5. Il piano operativo di sicurezza deve rispettare i requisiti minimi di contenuto previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014) e costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo Art. 40.

Art. 30 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere conformi all'allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di sicurezza.

CAPO 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBAPPALTO

Art. 31 - Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'Appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
2. L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto, secondo le disposizioni del presente articolo.
3. L'affidamento in subappalto deve sempre essere autorizzato dalla Stazione Appaltante.
4. L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
5. Sussiste l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se l'oggetto del subappalto subisce variazioni e l'importo dello stesso viene incrementato.
6. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II, del codice;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare
7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del D.lgs 36/2023

e s.m.i. La Stazione Appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del codice.

8. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.
9. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.
10. Nel contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di integrità.
11. Resta inteso che tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni sono assunti dall'affidatario anche nei confronti di eventuali subappaltatori.

Art. 32 - Responsabilità in materia di subappalto

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
2. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003.
3. In sede di offerta devono essere indicati i lavori e/o le prestazioni o parti di lavori e/o prestazioni che si intende subappaltare.
4. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
6. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
7. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del codice la Stazione

Appaltante e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo allega copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione è effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
9. Ai sensi degli art. 18, comma 1, lett. u), 20, comma 3 e art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, nonché dell'art. 5, comma 1, della Legge 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
10. I piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.
11. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il Direttore dei Lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
 - a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante;
 - b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

Art. 33 - Pagamento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al soggetto appaltatore al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Il subappalto è consentito, **previa autorizzazione della stazione appaltante**, alle condizioni di cui sopra.
3. Si precisa, inoltre, che:
 - prima dell'inizio delle attività l'appaltatore e il subappaltatore trasmettono all stazione appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali;
 - prima di ciascun pagamento la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
 - l'appaltatore è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi nonché degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

TITOLO II – DEFINIZIONE TECNICA DELL'APPALTO

CAPO 1 – PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 34 - Ordine da tenersi nell'avanzamento lavori

1. L'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente articolo e di quanto altro prescritto nei documenti di progetto e/o in base alle prescrizioni impartite di volta in volta dal Direttore Lavori.
2. Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del cantiere e per l'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per l'accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli necessari per mantenere la continuità delle comunicazioni, degli scolli, delle canalizzazioni e delle linee telefoniche, elettriche e del gas eventualmente esistenti.
3. Restano a carico dell'Appaltatore gli oneri per il reperimento e per le indennità relativi alle aree di stoccaggio e deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle apparecchiature di fornitura e dei materiali di risulta.

Art. 35 - Decespugliamento e disboscamento

1. I lavori descritti in questo articolo riguardano le operazioni di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua e comprendono, in particolare, interventi di decespugliamento e disboscamento dell'alveo e delle sponde.
2. I lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di progetto o in base alle prescrizioni date di volta in volta dalla Direzione Lavori. Poiché i lavori sono svolti in prossimità del corso d'acqua l'Appaltatore dovrà assolutamente evitare che il materiale vegetale rimosso dalle sponde o dagli argini cada in acqua e venga allontanato dalla corrente.
3. Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti dovranno essere raccolti, accatastati e eliminati mediante cippatura oppure regolarmente smaltiti in discarica autorizzata. Durante la rimozione delle piante l'Appaltatore dovrà porre la massima attenzione per evitare qualunque pericolo per le persone e per le cose; l'Appaltatore è comunque pienamente responsabile di qualsiasi danno conseguente agli interventi di rimozione e dovrà, altresì, usare ogni precauzione per la salvaguardia delle piante di pregio esistenti, specificatamente segnalate dalla Direzione dei Lavori.
4. Quando si debbano abbattere piante di notevoli dimensioni queste dovranno essere preventivamente sbroccate (eliminate le branche primarie e secondarie) e poi abbattute facendo in modo che i rami più grossi ed il tronco vengano guidati al suolo delicatamente con l'ausilio di opportune attrezzature (funi, carrucole, piattaforme aeree o gru), onde evitare schianti e il costipamento del suolo.
5. Durante le operazioni di abbattimento degli alberi e arbusti dovrà essere garantita la vigilanza a terra di idoneo personale per impedire l'avvicinamento casuale o fortuito di persone, cose od animali nel raggio d'azione e di caduta dell'albero o delle sue parti. Il materiale vegetale tagliato resta di proprietà dell'Appaltatore che potrà provvedere allo smaltimento seguendo le indicazioni riportate negli elaborati progettuali o secondo altre modalità, purché ciò non comporti un ulteriore costo alla Stazione Appaltante. Al termine delle operazioni dovrà essere fornita alla DL tutta la documentazione attestante la tracciabilità dello smaltimento del legname.

Art. 36 - Movimenti terra

1. L'Appaltatore eseguirà tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere e al ripristino delle sezioni idrauliche, sia a mano che a macchina, qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza d'acqua. Gli scavi saranno eseguiti in larghezza, lunghezza e profondità secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla Direzione Lavori.

2. Eventuali scavi eseguiti dall'Appaltatore per comodità di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta dall'Ufficio di Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.
3. All'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e degli apparati radicali ed al loro trasporto a rifiuto. Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d'imposta. L'Appaltatore prenderà inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello scavo, soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e metterà in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni alle persone ed alle opere e sarà obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle eventuali materie franate. In ogni caso l'Appaltatore sarà l'unica responsabile per i danni alle persone ed alle opere che possono derivare da cedimenti delle pareti di scavo.
4. La manutenzione degli scavi, lo sgombero dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti entro gli scavi stessi sarà a totale carico dell'Appaltatore indipendentemente dal tempo che trascorrerà fra l'apertura degli scavi ed il loro rinterro, che potrà essere effettuato solo dopo l'autorizzazione dell'Ufficio di Direzione Lavori e con le modalità da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in queste specifiche. Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dall'Ufficio di Direzione Lavori, dovranno essere portate a rifiuto; tali materie non dovranno in ogni caso riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero sfogo e corso delle acque. Contravvenendo a queste disposizioni, l'Appaltatore dovrà a sue spese rimuovere e asportare le materie in questione.
5. Durante l'esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti di acqua saranno tali da tenere a secco gli scavi. Se l'Appaltatore non potesse far defluire l'acqua naturale, la Direzione Lavori avrà la facoltà di ordinare, se lo riterrà opportuno, l'esecuzione degli scavi subacquei.
6. Dovrà essere installata apposita cartellonistica di cantiere e delimitata l'area di scavo e resa inaccessibile nei periodi di inattività del cantiere.